



UNIVERSITÀ DI PARMA

IL RETTORE

Richiamato l'Art. 1, commi 526 e 527, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che così dispone:

"526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato.

527. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle Università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio"

Preso atto che il succitato art. 1, commi 526 e 527, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è stato modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a) e b) del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che dispone che *"Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario"* e *"Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio"*

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n.79, e in particolare l'articolo 6, comma 1-ter, che ha così disposto: *"Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" portando l'importo totale del fondo per l'anno 2025 a 16,2 milioni di euro;*

Richiamato il Decreto del MUR n. 630 del 10 settembre 2025, adottato previo parere del MEF e attualmente in corso di registrazione, che ha provveduto a dare attuazione alle leggi succitate sancendo i seguenti requisiti:

- 1) essere studente fuori sede, ai sensi della normativa di riferimento, residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
- 2) aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento (2026);



UNIVERSITÀ DI PARMA

- 3) appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- 4) essere iscritti, nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento (anno accademico 2025/2026), presso Università statali non aventi carattere residenziale;
- 5) possedere i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il presente requisito non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 6) non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi, in generale, anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di contributo economico, compresa la borsa di studio da fuori sede, essendo essa composta, ai sensi della normativa vigente di riferimento e specificatamente dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012, anche dai costi relativi all'alloggio;
- 7) escludere dall'ammissibilità al beneficio gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

Considerato che la nota del MUR del 18 giugno 2026, protocollata con n. 185931 in data 19 giugno 2026, invita gli Atenei a pubblicare sul proprio sito istituzionale il Bando per il contributo per le spese di locazione abitative sostenute dagli studenti fuori sede;

ravvisata l'opportunità di procedere con la pubblicazione del Bando succitato;

preso atto del testo del Bando allegato al presente dispositivo e di cui è parte integrante

Decreta

1. E' approvato il Bando di Concorso per l'assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti all'a.a. 2025/2026 all'Università di Parma, nel testo allegato al presente dispositivo e di cui è parte integrante;
2. È autorizzata la pubblicazione del Bando di Concorso sul sito istituzionale di Ateneo;
3. È dato mandato all'Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti – UO Contributi e Diritto allo Studio per ogni ulteriore adempimento.

Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO – Contributi e Diritto allo Studio tel. 0521914090	Dott. Michele Nicolosi
---	--	------------------------